

19

15.00 €

COMUNE DI GIOVO

PROVINCIA DI TRENTO

Prot. nr. 1770

Giovo, 05/03/2024

Oggetto: Certificato di destinazione urbanistica rilasciato ai sensi dell'art. 30 comma 3 del D.P.R.

n. 380 dd. 06.06.2001 "Testo Unico delle Disposizioni legislative in materia edilizia".

Il Responsabile del Servizio Tecnico gestionale e del territorio

Accertata la propria competenza a seguito della Deliberazione della Giunta comunale n. 81

del 11/06/2001 con la quale è stato istituito il Servizio tecnico gestionale e del territorio;

Vista la richiesta di rilascio di Certificato di destinazione urbanistica, ;

per le

particelle fondiarie 526, 525/1, 525/2, 524, 521, 519/1 particelle edificiali 1291 e 1294 in

C.C. Giovo;

Visto l'art. 30 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

Visto il Piano Regolatore Generale adottato approvato dalla Giunta Provinciale di Trento con

Deliberazione n. 1703 di data 15/10/2021 entrato in vigore in data 22/10/2021;

Vista la Legge Provinciale 4 agosto 2015, n. 15 e ss.mm.ii. e relativo Regolamento;

Visto il Piano Urbanistico Provinciale (di seguito "PUP") e ss.mm.ii.;

Vista la Carta di Sintesi della Pericolosità, approvata con Deliberazione della Giunta

provinciale di data 04 settembre 2020 n. 1317 (di seguito "CSP"), che sostituisce la Carta di

Sintesi geologica e la Carta del Rischio Idrogeologico del Piano Generale di Utilizzo delle

Acque Pubbliche;

Visti gli atti in possesso di quest'Ufficio.

CERTIFICA

• **La particella fondiaria 525/1 C.C. Giovo risulta:** completamente in "Zone E: Area agricola, art. 40" delle NTA del PRG;

sottoposta ai seguenti vincoli: completamente in "Aree con altri tipi di penalità P1 -

trascurabile o assente” ai sensi dell’art. 18 del PUP, parzialmente interessata da fascia di

rispetto stradale “Zona F - Viabilità e spazi pubblici, fasce di rispetto, art. 46” delle NTA del

PRG e completamente in “Area di tutela ambientale art. 14” delle NTA del PRG.

• **Le particelle fondiarie 525/2 e 526 risultano:** completamente in “Zone E: Area agricola, art. 40” delle NTA del PRG;

sottoposte ai seguenti vincoli: parte in “Aree con penalità basse, P2 - bassa” ai sensi dell’art.

17 del PUP e parte in “Aree con altri tipi di penalità P1 - trascurabile o assente” ai sensi

dell’art. 18 del PUP, parzialmente interessate da fascia di rispetto stradale “Zona F - Viabilità

e spazi pubblici, fasce di rispetto, art. 46” delle NTA del PRG e completamente in “Area di

tutela ambientale art. 14” delle NTA del PRG.

• **La particella edificiale 1294 C.C. Giovo risulta:** completamente in “Zone E: Area agricola, art. 40” delle NTA del PRG;

sottoposte ai seguenti vincoli: parte in “Aree con penalità basse, P2 - bassa” ai sensi dell’art.

17 del PUP e parte in “Aree con altri tipi di penalità P1 - trascurabile o assente” ai sensi

dell’art. 18 del PUP e completamente in “Area di tutela ambientale art. 14” delle NTA del

PRG.

• **Le particelle fondiarie 524, 521 e 519/1 C.C. Giovo risultano:** completamente in “Area per attività turistico - rurale, art. 27” delle NTA del PRG;

sottoposta ai seguenti vincoli: completamente in “Aree con altri tipi di penalità P1 -

trascurabile o assente” ai sensi dell’art. 18 del PUP e completamente in “Area di tutela

ambientale art. 14” delle NTA del PRG.

• **La particella edificiale 1291 C.C. Giovo risulta:** completamente in “Area per attività turistico - rurale, art. 27” delle NTA del PRG;

sottoposta ai seguenti vincoli: completamente in “Aree con altri tipi di penalità P1 -

trascurabile o assente” ai sensi dell’art. 18 del PUP, parzialmente interessata da fascia di

rispetto stradale “Zona F - Viabilità e spazi pubblici, fasce di rispetto, art. 46” delle NTA del PRG e completamente in “Area di tutela ambientale art. 14” delle NTA del PRG.

Ai sensi dell’art. 15, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il presente Certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

Il presente Certificato è rilasciato ai sensi dell’art. 30 del DPR n. 380 e ha validità di un anno dalla data di rilascio quando non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.

Si rilascia in unico esemplare su carta resa legale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

in sostituzione il SEGRETARIO COMUNALE - Luca Menapace

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82

ALLEGATO AL CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA ESTRATTO DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PRG.

ART. 14 AREE DI TUTELA AMBIENTALE.

1. Sono aree in cui le funzioni previste dalla cartografia di Piano sono subordinate all'esigenza di salvaguardare i territori naturali o trasformati dall'opera dell'uomo, caratterizzati da singolarità geologica, flori-faunistica, morfologica, paesaggistica, di coltura agraria ovvero da forme di antropizzazione di particolare pregio per il loro significato formale e culturale o per i loro valori di civiltà.

2. In tali aree tutti gli interventi che comportano l'alterazione dello stato fisico dei luoghi e di trasformazione edilizia sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica, che si esercita nelle modalità previste dalla specifica norma provinciale.

3. Nelle aree non sottoposte a tutela ambientale, o soggette ad altri tipi di tutela di natura storico-artistica, culturale o ambientale, il sindaco, sentita la Commissione edilizia, svolge azione di tutela in fase di approvazione dei progetti, secondo i criteri e i principi di carattere paesaggistico-ambientale e di salvaguardia del patrimonio edilizio esistente, enunciati nel PUP o nella norma urbanistica provinciale.

ART. 27 AREA PER ATTIVITA' TURISTICO - RURALE.

1. Sono aree destinate ad accogliere esercizi ricettivi di tipo turistico-rurale nonché costruzioni destinate e connesse con le attività delle aziende agricole quali depositi e ricoveri di mezzi agricoli.

2. Per esercizi di tipo turistico-rurale si intendono gli insediamenti di cui alla misura 12.1 del Piano di Sviluppo Rurale della Provincia di Trento, reg. CE n. 1257/1999, approvato dalla Commissione della Comunità Europee con decisione C (2000) 2667 del 15.09.2000 e dalla Giunta Provinciale con decisione n. 2635 del 20 ottobre 2000.

3. In queste aree sono consentiti i seguenti interventi edilizi diretti:

a) fabbricati ricettivi ad uso turistico locale,
b) costruzioni connesse alle attività delle aziende agricole, quali depositi e ricoveri di mezzi agricoli nel rispetto dei seguenti limiti:

- lotto minimo accorpato mq 3000;
- altezza massima m. 10,00 per edifici di cui alla lettera a), m. 7,00 per edifici di cui alla lettera b);
- indice di utilizzazione fondiaria (Uf) non superiore a mq./mq. 0,35 dei quali mq./mq. 0,30 per edifici di cui alla lettera a) e mq./mq. 0,05 per edifici di cui alla lettera b);
- tipologia edilizia tradizionale, utilizzando materiali e tecniche costruttive locali;
- superficie di parcheggio per gli edifici di cui alla lettera a) nei limiti delle disposizioni provinciali in materia;

c) tettoie in legno per una superficie coperta massima totale di mq 60, altezza massima di m.

3,50 e realizzate con tipologia costruttiva tradizionale;

4. Distanze:

- dalla strada provinciale m. 20,00; - dalle costruzioni m. 10,00;
- dai confini del lotto m. 5,00.

5. È ammessa la demolizione e ricostruzione in tutto o in parte degli edifici esistenti non catalogati nelle schede di sintesi e di rilevazione del P.R.G.I.S. vigente, rispetto ai quali non sono previsti specifici vincoli e categorie di intervento. L'intervento di demolizione e

ricostruzione di tali edifici potrà avvenire anche con forme e dimensioni diverse dall'esistente e comunque nel rispetto delle distanze e delle limitazioni di zona.

ART. 40 ZONE E: AREA AGRICOLA.

1. Sono aree destinate all'agricoltura, ove possono collocarsi solo attività produttive agricole, con i relativi impianti, strutture e infrastrutture.

2. In tali aree, per lo svolgimento delle attività agricole esercitate professionalmente, sono consentiti gli interventi urbanistici ed edilizi ammessi dalle norme di attuazione del PUP (art. 37 e art. 38), dalla L.P. 15/2015 (art. 112) e dal Regolamento urbanistico-edilizio provinciale (Titolo IV, Capo I), e previo l'eventuale parere favorevole dell'organo provinciale secondo quanto previsto dalla norma urbanistica (art. 5 della L.P. 15/2015).

3. I fabbricati e i manufatti previsti dal comma precedente siano aggregati in un unico centro aziendale. In caso di nuova costruzione, il lotto minimo accorpato dovrà avere una superficie minima di mq. 1.000, per gli imprenditori agricoli iscritti alla sezione prima dell'APIA e mq. 3.000 per i non iscritti ma che svolgono l'attività agricola a titolo professionale. Il manufatto abbia le seguenti caratteristiche: - la Sun complessiva della struttura, esclusa l'eventuale abitazione del conduttore, sia contenuto in 70 mq. di Sun da realizzare con materiali e tipologie che richiamano la tradizione; - l'altezza massima (H) non superi i m. 4,00. - la superficie coperta (Sc) da tettoie sia commisurata alle esigenze dell'imprenditore agricolo e di quelle relative alla conduzione dei fondi, e non superi, in ogni caso, i 60 mq. di superficie coperta (Sc).

4. È ammessa la realizzazione di fabbricati a uso abitativo e loro pertinenze, nella misura di un alloggio per impresa agricola per un volume massimo di mc. 400 (VI), purché siano soddisfatte le prescrizioni contenute nel Regolamento urbanistico-edilizio provinciale e la superficie minima del lotto sia di mq. 1.000. È consentita la realizzazione di un'ulteriore unità abitativa, nell'ambito della medesima impresa agricola, per garantire la continuità gestionale, anche in presenza di ricambi generazionali, e per l'utilizzazione di fabbricati esistenti come foresterie per i lavoratori stagionali, nel caso e nelle condizioni previste dalle norme di attuazione del PUP e il Regolamento urbanistico-edilizio provinciale.

5. Condizione imprescindibile per l'effettuazione degli interventi di cui ai commi 3 e 4 è il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi stabiliti dalla norma provinciale in materia e precisati dal Regolamento urbanistico-edilizio provinciale.

6. Nelle aree agricole è consentita la realizzazione di manufatti, di limitate dimensioni e aventi carattere di reversibilità, funzionali alla coltivazione del fondo da parte di soggetti proprietari che non esercitano l'attività agricola in forma imprenditoriale, nel rispetto delle condizioni stabilite dal Regolamento urbanistico-edilizio provinciale.

7. Gli edifici esistenti, (malghe, opifici, mulini, baite, depositi o similari autorizzati prima del 01.04.1993), di volume urbanistico (Vt) superiore a 400 mc., aventi destinazione diversa da quella agricola o dismessi, anche parzialmente, dall'attività agricola prima dell'entrata in vigore della legge urbanistica provinciale 2008, ai sensi delle disposizioni in materia della legge urbanistica, possono formare oggetto di interventi di recupero e/o di modifica della destinazione d'uso, e di realizzazione di manufatti di natura pertinenziale e di limitati ampliamenti per un massimo del 20% o di 70 mq. di Sun, al fine di garantirne la funzionalità, al fine della

conservazione della memoria storica e del rapporto ambientale spazio aperto-spazio costruito. Il recupero degli edifici esistenti avverrà nel rispetto della tipologia e degli elementi architettonici e costruttivi del manufatto originario, al fine della conservazione della memoria storica ed essere destinati a tutte le funzioni consentite nelle aree residenziali, escluso il commercio al dettaglio, limitando comunque l'incremento del numero di alloggi a 1 unità rispetto alle preesistenti.

8. Per gli edifici esistenti in area agricola, sorti con finalità diverse da quelle connesse alla normale coltivazione del fondo e alle attività proprie di un'azienda agricola, o che abbiano perso datempo tale funzione, differenti da quelli nominati nei precedenti commi e appositamente individuati sulle Tavole di Piano da apposita simbologia (ER) sono ammessi i seguenti interventi: a) un ampliamento massimo del 25% della Sun originale, per una sola volta al fine esclusivo di garantirne la funzionalità, se compatibile se compatibile con la Carta di sintesi geologica e con la Carta di sintesi della pericolosità; b) altezza massima di m. 10,00; c) il cambio di destinazione d'uso degli immobili, in parte o per l'intero volume, secondo destinazioni specifiche delle aree abitative o compatibili con la funzione residenziale; d) la sistemazione delle pertinenze degli edifici in rapporto alla funzione residenziale degli stessi, limitata alla realtà catastale su cui si colloca il manufatto, indipendentemente dalle norme che regolano l'area agricola; e) la realizzazione nelle immediate pertinenze dell'edificio, cioè entro un raggio massimo di m. 10 dal fabbricato principale, di manufatti a servizio della residenza, nella misura minima di superficie e volume richiesta per il soddisfacimento di standards residenziali o per il rispetto dei parametri urbanistici richiesti dalla presente normativa.

9. Nelle zone agricole poste lungo i corsi d'acqua demaniali e interessate dagli ambiti fluviali ecologici, l'attività agricola dovrà rispettare quanto previsto dalla DGP n. 736 di data 12 maggio 2017, che contiene le misure di tutela dell'ambiente acquatico di cui alla scheda n. 5 dell'allegato "Disposizioni per l'attuazione del Piano nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN)" - d.G.P. n. 369 dd. 9 marzo 2015.

10. Il PRG individua in modo specifico sulle tavole del sistema urbanistico la localizzazione puntuale di aree zone che svolgono una funzione agricola produttiva e sperimentale (tipo castagneto) e che assolvono alla funzione di salvaguardia paesaggistica e di interposizione tra i centri abitati, la rete viaria e le aree agricole di maggior pregio. Sono terreni ad alta redditività con piccoli prati, orti, arativi, attività agricole intensive e specializzate nonché dedicate alle colture sperimentali. Non sono ammesse nuove edificazioni di qualsiasi natura e consistenza, ad eccezione di piccoli manufatti come definiti dalla norma provinciale destinati alla coltivazione e alla ricerca. Per la realizzazione di tunnel e serre a scopo agronomico si applicano i parametri previsti all'art. 42.

ART. 46 ZONA F - VIABILITÀ E SPAZI PUBBLICI, FASCE DI RISPETTO.

1. Sono aree destinate alla viabilità veicolare e agli spazi pubblici urbani. Il PRG specifica la viabilità locale esistente, da potenziare e di progetto.

Le caratteristiche geometriche cui riferirsi sono quelle previste per ogni categoria stradale dalla tabella A allegata alla D.G.P. n. 890 dd. 5

maggio 2006, successivamente modificato con deliberazioni n. 1427 d.d. 1 luglio 2011 e n. 2088 d.d. 04 ottobre 2013.

2. La cartografia di PRG oltre alla categoria di appartenenza definisce se si tratta di strade esistenti, da potenziare o di progetto.

3. Il P.R.G. individua anche, con apposita simbologia, la viabilità locale da potenziare e di progetto. Per la larghezza totale della piattaforma stradale e le altre caratteristiche geometriche valgono le prescrizioni per le strade di 4° categoria della D.G.P. 909/95 e s.m. (DGP 2088 di data 4 ottobre 2013).

4. Per le strade non individuate nella cartografia di Piano si applicano le disposizioni "altre strade" contenute nel citato decreto provinciale. Per le infrastrutture in aree a bosco si fa riferimento ai parametri dimensionali e alle caratteristiche tecniche della norma di settore (DPP 31/11/2008 n. 51-158/Leg) anche in deroga a quanto previsto nell'allegata tabella A.

5. La viabilità è dotata di fasce di rispetto, destinate alla salvaguardia della funzionalità della rete viaria e, nel caso delle strade in progetto, a preservare dall'edificazione il territorio interessato dal loro passaggio. La Delibera della Giunta provinciale sopra citata stabilisce:

- le modalità di determinazione delle fasce di rispetto, i limiti del loro utilizzo, comprese

le opere di natura precaria e i depositi, e gli interventi ammessi;

- le modalità di misurazione della larghezza delle strade;

- le modalità di classificazione dei tracciati stradali, per il dimensionamento e la definizione della fascia di rispetto.

Per la viabilità interna alle aree specificatamente destinate all'insediamento, vale quanto specificato nella Tabella "C" dell'ALLEGATO N. 1 delle presenti norme.

Nelle aree per insediamenti a prevalenza residenziale, per attrezzature e servizi pubblici, per attività agrituristica, per attività produttive e per impianti a servizio dell'agricoltura le distanze minime dalle strade esistenti non si applicano alla viabilità a fondo cieco, al servizio dei singoli edifici o insediamenti.

6. Nelle fasce di rispetto dei tracciati stradali è vietata qualsiasi nuova edificazione, anche sotto il livello naturale del terreno, ad esclusione di quella relativa alle opere di infrastrutturazione del territorio, agli impianti tecnologici a rete, agli impianti di manutenzione stradale.

La realizzazione di impianti di distribuzione di carburanti e delle eventuali stazioni di servizio è ammessa solo ove consentita dallo strumento urbanistico comunale.

7. Nelle fasce di rispetto delle strade classificate o classificabili come "esistenti" all'interno delle zone specificatamente destinate all'insediamento, individuate dal PRG, sono consentiti, previo parere della Commissione edilizia comunale, sia l'ampliamento dentro e fuori terra, sia la realizzazione di nuovi edifici, nel rispetto degli indici previsti dalla pianificazione comunale, allorché preesistano fabbricati rispetto ai quali sia opportuno assicurare un allineamento e purché non si crei pregiudizio alla sicurezza della circolazione.

Nel caso di edifici già esistenti nelle fasce di rispetto stradali diverse da quelle di cui sopra, sono

ammessi i seguenti interventi, fermo restando il rispetto di altre disposizioni di legge o di regolamento e delle previsioni degli strumenti urbanistici subordinati al PUP:

a) ampliamento, fuori terra o in sottosuolo, sempreché la parte in ampliamento non si avvicini al ciglio stradale più della parte emergente dal terreno dell'edificio preesistente;

a bis) la realizzazione di fabbricati pertinenziali di edifici esistenti, sulla base di adeguata motivazione e previo parere della commissione edilizia, purché sia previsto l'aumento della distanza dal ciglio stradale della nuova costruzione rispetto alla parte emergente dal terreno dell'edificio preesistente;

b) demolizione e ricostruzione, purché, di norma, sia previsto l'aumento della distanza dal ciglio stradale della nuova

costruzione rispetto alla parte emergente dal terreno dell'edificio preesistente.

L'entità di ampliamento, se non specificata dalla pianificazione comunale, è determinata nella misura del 20% del volume preesistente alla data di entrata in vigore del PUP 1987 (9 dicembre 1987).

Nel caso di edifici pubblici e di interesse pubblico, la predetta misura massima può formare oggetto di deroga come previsto dalla legge urbanistica.

8. Sono comunque consentite:

a) la realizzazione di volumi interrati da destinare a garage o di garage al piano terreno quali pertinenze di edifici con destinazione residenziale, a termini dell'articolo 9, 1° comma, della legge 24 marzo 1989, n. 122;

b) la realizzazione di volumi interrati da destinare a garage quali pertinenze di edifici con destinazione diversa da quella residenziale solamente nel caso di opere pubbliche o di interesse pubblico secondo le disposizioni di legge in vigore;

c) la realizzazione di opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche, ai sensi

dell'articolo 113 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1.

9. Ai fini della tutela e della sicurezza della circolazione e della verifica della compatibilità

degli interventi con le esigenze di realizzazione e potenziamento delle strade, gli interventi ammessi nelle fasce di rispetto ai sensi del presente articolo, ivi compresa l'eventuale realizzazione di nuovi accessi ove dimostrata indispensabile, sono subordinati al rilascio del parere favorevole dell'ente competente nella gestione della strada o alla sua realizzazione.

10. L'edificazione di nuove aree residenziali a ridosso di infrastrutture stradali deve essere accompagnata da un'adeguata valutazione del clima acustico, al fine di definire, se necessario, le opere di mitigazione acustica, in relazione a quanto stabilito dal D.P.R. n. 142/2004 recante "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare" e la Legge quadro 447/95 e s.m. sull'inquinamento acustico.